



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle Società partecipate.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE	X	
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE		X
MARTINENGO MARCO	CONSIGLIERE	X	
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE	X	
FERRERO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GASTAUDO WALTER	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale N. 25 del 23.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12. del 28.09.2018;

Rilevato che al 31.12.2017 gli esiti dell'attività di razionalizzazione risultano le seguenti:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:
 1. Alpi Acque S.p.a. (partecipazione diretta 0,11%);
2. avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione di cui alle schede A2, A3 e A4 , cessione/alienazione quote e messa in liquidazione :
 2. A.E.T.A. società consortile a r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.): la partecipazione è stata ritenuta dall'ente non indispensabile rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Trattandosi di una società a partecipazione indiretta, è stato valutato di procedere nei confronti della "società tramite" a formulare invito alla dismissione.

3. ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.) la partecipazione è stata ritenuta dall'ente non indispensabile rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Trattandosi di una società a partecipazione indiretta, è stato valutato di procedere nei confronti della "società tramite" a formulare invito alla dismissione.

Si precisa che in considerazione della scadenza di giugno 2019 della gestione del servizio e nel perseguimento dell'obiettivo della gestione unica d'ambito, imposto dal d.lgs. 152/2006, con Deliberazione n. 1/2015 l'Assemblea degli Enti locali ha proposto alla Conferenza EGATO di adottare gli atti necessari, approvando quale modello di gestione la Società a totale partecipazione pubblica, anche consortile.

Con Deliberazione n. 5/2015 l'EGATO ha disposto di procedere alla rielaborazione del piano d'ambito per allinearne la proiezione alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore (procedimento concluso con la Deliberazione n.3/2018).

Infine, con Deliberazione n. 12/2018 l'EGATO ha individuato la Società in house consortile quale nuovo modello di gestione unica.

Da ciò deriva che, per aspirare ad essere affidataria della gestione nell'ambito della società consortile in house, obiettivo che i soci pubblici intendono perseguire, Alpi Acque deve trasformarsi da Società mista in Società a totale partecipazione pubblica, con fuoriuscita del socio privato.

In assenza di tale trasformazione, i soci pubblici dovrebbero costituire una Newco in house e mettere in liquidazione o comunque cedere la propria partecipazione in Alpi Acque, non più rispondente ai requisiti ex D. Lgs 175/2016. In ordine alla cessazione della società, ovvero alla fuoriuscita del socio privato alla scadenza della concessione (giugno 2019), lo Statuto della Società Alpi Acque s.p.a. nulla dispone, limitandosi a definire l'oggetto della Società con connotazione di Società generalista anziché di scopo (art. 2 dello Statuto), mentre sotto il profilo della durata l'art. 3 dello Statuto si limita a stabilire che la Società dura fino al 31.12.2050.

Il D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia) regolante le partecipazioni detenute dagli Enti locali in organismi societari consente la Società mista a condizione che gli scopi della Società siano definiti e circoscritti allo specifico servizio affidato con gara a doppio oggetto (Società di scopo) e che la durata della partecipazione privata non sia superiore a quella della concessione o dell'appalto. Si impone inoltre la necessità di escludere partecipazioni in società non utili a perseguire le finalità di cui all'art. 4 D. Lgs. 175/2016 o che rappresentino duplicazione.

Queste prescrizioni avrebbero dovuto essere recepite in modifiche statutarie da parte di Alpi Acque s.p.a. con inserimento della previsione di fuoriuscita del socio privato alla scadenza della concessione ovvero di messa in liquidazione a tale momento. Alla data odierna non sono stati ancora attuati adeguamenti statutarî utili a salvaguardare i presupposti per il permanere partecipazione del Comune oltre la scadenza della concessione (con previsione della fuoriuscita del socio privato alla scadenza e determinazione dei criteri per la valorizzazione delle quote da liquidare ad esso).

L'urgenza dell'adeguamento si impone in considerazione del prossimo nuovo affidamento che sarà deliberato dall'EGATO, richiedendosi in alternativa la costituzione di apposita Newco.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale:

- di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Villanova Solaro per l'anno 2018 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, per il mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società:

- **Alpi Acque S.p.a.** 0,11%

- di sollecitare, per quanto sopra esposto, l'adeguamento statutario da parte di Alpi Acque s.p.a., strumentale all'adeguamento normativo richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ed alla attuazione della Deliberazione EGATO n. 12/2018 che ha individuato la Società consortile in house quale modello di gestione unico del servizio idrico integrato;

Si evidenzia infine che:

- sussistono le condizioni per l'alienazione e per la sottoposizione alle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 dell'articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
 - società "A.E.T.A. s.c.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – cessione/alienazione di quote;
 - società "ALPI AMBIENTE s.r.l." – tipo di partecipazione "indiretta" – cessione/alienazione di quote
- il Comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A, A.1, A2 e A3 alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della

presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati A, A1, A2 e A3 alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:
 - Alpi Acque S.p.a.
4. di sollecitare, per quanto sopra esposto, l'adeguamento statutario da parte di Alpi Acque s.p.a., strumentale all'adeguamento normativo richiesto dal D. Lgs. 175/2016 ed alla attuazione della Deliberazione EGATO n. 12/2018 che ha individuato la Società consortile in house quale modello di gestione unico del servizio idrico integrato;
5. di dare atto che permangono le condizioni per l'alienazione de per la sottoposizione alle misure previste dall'articolo 20, commi 1 e 2 dell'articolo 20 T.U.P.S., delle sotto indicate partecipazioni:
 - società “A.E.T.A. s.c.r.l.” – tipo di partecipazione “indiretta” – cessione/alienazione di quote;
 - società “ALPI AMBIENTE s.r.l.” – tipo di partecipazione “indiretta” – cessione/alienazione di quote
6. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

8. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
9. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
10. che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/01/2020 al 17/01/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 02/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	16/12/2019	F.to:ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	16/12/2019	F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 02/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario